

IL RESPONSABILE DELL'U.O.S GESTIONE CONTENZIOSO
AVV. SALVATORE NARBONE

Premesso che:

- l'art. 3 comma 15 del Decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 "*Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449*" dispone che l'utente che non si presenti ovvero non preannunci l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione; e visto, altresì, il D.A. 2 luglio 2008 "*Piano regionale di contenimento dei tempi delle liste di attesa per il triennio 2006-2008*" che estende l'obbligo anche ai soggetti esenti (allegato C n. 3).
- l'art. 1, lettera p. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*" stabilisce che «Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro»; e visto altresì il D.A. del 22.2.2011 "*Integrazione e modifica del decreto 18 ottobre 2007 concernente applicazione del ticket a seguito dell'entrata in vigore della legge 296/2006 (finanziaria dello Stato per l'anno 2006) per prestazioni di pronto soccorso*";
- l'art. 1, lettera r della suddetta legge 27 dicembre 2006 n. 296 prescrive che «i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali» e visto altresì il D.A. 2 luglio 2008 "*Piano regionale di contenimento dei tempi delle liste di attesa per il triennio 2006-2008*" allegato C n. 4.

CONSIDERATO che, in forza della sopra indicata normativa, è necessario dotarsi di un regolamento atto a disciplinare le procedure per il recupero dei suddetti crediti e le propedeutiche attività informative;

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato predisposto apposito regolamento per il recupero dei crediti della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo derivanti dall'obbligo per il cittadino di partecipazione alla spesa sanitaria sancito dalla normativa in premessa;

DATO ATTO della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

per i motivi di cui in premessa

PROPONE di

APPROVARE il "Regolamento per la gestione del recupero dei crediti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo" allegato alla presente deliberazione;

NOTIFICARE la presente delibera a tutti Direttori e i Responsabili delle strutture aziendali coinvolte nell'erogazione delle suddette prestazioni con onere per gli stessi di adempiere alle disposizioni di cui all'allegato regolamento;

DISPORRE la pubblicazione dell'allegato regolamento sul sito web aziendale

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

IL RESP. U.O.S. GESTIONE CONTENZIOSO


Avv. Salvatore Narbone

PARERI EVENTUALI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO
da richiedere a cura del D.G. ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs 502/92 e s.m.i.

Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere  _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe Noto)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Antonino Candela)



Il Segretario verbalizzante
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
VERBALIZZANTE

D.ssa Emilia Matranga



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

PALERMO


ATTESTAZIONI

Deliberazione n. 0548 del 05 DIC. 2013

Immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 65 comma 7 - L.R. 25/1993
nel testo riformulato dall'art. 53
della L.R. n. 30/1993
Il Direttore Amministrativo



Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 8 DIC. 2013, L'Addetto 

E' stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____


Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni _____



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano 24 - 90141 PALERMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 0548 DEL 05 DIC. 2013

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Articolo 1

Finalità e normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti derivanti da:

- a) prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata classificata come codice bianco (art. 1, l.n. 296 del 27.12.2006 comma 796 lett. p; D.A. 22.2.2011 pubblicato su GURS del 18.3.2011);
- b) mancato ritiro referto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 1, l.n. 296 del 27.12.2006 comma 796 lett. r; D.A. 2 luglio 2008 pubblicato su GURS n. 33 del 25.7.2008);
- c) omessa comunicazione impossibilità di fruire della prestazione prenotata (art. 3 comma 15 d.lgs. 124 del 1998 D.A. n.27472/98; D.A. 2 luglio 2008 pubblicato su GURS n. 33 del 25.7.2008).

Articolo 2

Comunicazione agli utenti

Allo scopo di comunicare all'utenza che nei casi previsti dalla suddetta normativa saranno avviate procedure di recupero crediti, sono individuati i seguenti percorsi:

1) Codice bianco

- a) Nei locali di pronto Soccorso dei P.O. deve essere ampiamente pubblicizzato che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata classificata come codice bianco, gli utenti sono tenuti al pagamento di € 25.

- b) Le strutture di pronto soccorso, qualora la prestazione sia classificata con codice bianco (fatti salvi i casi di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.A. del 22.2.2011) devono espressamente invitare l'utente al pagamento del ticket dovuto. Ove possibile, l'obbligo del pagamento del ticket potrebbe essere indicato nel modulo di accesso consegnato agli utenti al momento del triage.

2) Mancato ritiro referto:

- Le strutture devono ampiamente pubblicizzare, anche attraverso espressa indicazione nella documentazione eventualmente consegnata agli utenti al momento della prenotazione o in momenti successivi, che in caso di mancato ritiro del referto saranno tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, anche se esenti.

3) Pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria in caso di mancata disdetta di prestazioni prenotate ma non eseguite:

- Le strutture devono ampiamente pubblicizzare, anche attraverso espressa indicazione nella documentazione eventualmente consegnata agli utenti al momento della prenotazione, che in caso di mancata disdetta saranno tenuti al pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, anche se esenti;
- A tal fine devono essere espressamente indicate le modalità attivate per favorire la disdetta.

Articolo 3

Attività di recupero crediti da parte delle strutture che erogano le prestazioni

Le strutture presso le quali origina il credito:

- a) verificano la certezza ed esigibilità del credito;
- b) procedono ad inviare un primo sollecito tramite raccomandata A/R nella quale dovranno essere indicati:
 - gli estremi della prestazione ricevuta (pronto soccorso o specialistica ambulatoriale) o di quella prenotata e non disdetta,
 - l'importo da pagare, maggiorato delle spese postali sostenute dall'Amministrazione,
 - il termine entro il quale effettuare il pagamento (non superiore a 30 giorni)
 - le modalità con cui effettuare il pagamento,

- le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento alla struttura richiedente.
- c) verificano il regolare ricevimento della raccomandata da parte dell'utente;
- d) in caso di mancato ricevimento della raccomandata, procedono ai necessari accertamenti presso i competenti Uffici dell'Anagrafe e inviano una successiva diffida di pagamento;
- e) nel caso di inadempimento da parte del debitore, trasmettono all'U.O.S. Gestione Contenzioso la documentazione relativa alle singole posizioni debitorie contenente copia delle suddette raccomandate munite di ricevuta di ritorno e di tutta la documentazione amministrativa pertinente, compresa l'esatta indicazione dei costi postali sostenuti.

Articolo 4

Attività di recupero dell'U.O.S. Gestione Contenzioso

- a) L'U.O.S. Gestione Contenzioso, alla luce della procedura espletata dalle predette strutture, intima, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 cc, il pagamento di quanto dovuto con atto di diffida e messa in mora, assegnando al debitore un termine di 30 gg. dalla data della ricezione della raccomandata A/R, con espresso avvertimento che, in caso di ulteriore inadempimento, provvederà ad agire esecutivamente anche a mezzo di riscossione coattiva.
- b) L'U.O.S. Gestione Contenzioso, esperita la fase stragiudiziale senza esito positivo, si riserva (tenuto conto dei costi vivi che l'Amministrazione deve sostenere per l'azione giudiziaria) di agire esecutivamente qualora ciò determini per l'Azienda i benefici attesi.

Articolo 5

Inesigibilità del Credito

- a) Il credito viene considerato inesigibile qualora il debitore risulti irreperibile;
- b) L'U.O.S. Gestione Contenzioso comunica annualmente all'U.O.C. Bilancio i crediti inesigibili.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene adottato con deliberazione del Direttore Generale con clausola di immediata esecutività